

Prot.: 518391/RU

Roma, 29 dicembre 2021

**CIRCOLARE N.45/2021**

**OBBLIGO DI ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI AI SENSI DELL'ART. 219, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 152/2006.**

Come noto il comma 5, dell'articolo 219 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 - aggiunto dall'articolo 3, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116 in attuazione delle direttive nn. 2018/851/UE e 2018/852/UE in materia di imballaggi e smaltimento dei relativi rifiuti – prevede che: *“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”*

A tal proposito, in vista dell'entrata in vigore dal **1° gennaio 2022** di tale obbligo di etichettatura ambientale su tutti gli imballaggi, anche sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, si informa che quest'Agenzia – anche considerato quanto chiarito con la circolare del MITE del 17/05/2021, prot. n.52445, considerate le difficoltà di applicare l'etichettatura: *“sugli imballaggi di piccola dimensione (capacità <125 ml o superficie maggiore < 25 cm<sup>2</sup>) o con spazi stampati limitati”* - intende adottare la soluzione digitale proposta mediante app dedicate, che permette di leggere il codice a barre di ciascun prodotto restituendo le informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti della specie, unitamente alla messa a disposizione delle ulteriori informazioni del caso presso la propria rete di vendita autorizzata sul territorio nazionale.

p. Il Direttore Centrale  
Il Direttore Generale  
Marcello Minenna